Codice A1403A

D.D. 29 agosto 2017, n. 543

Casa di Cura VILLA ADRIANA SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di apertura di ambulatori specialistici per esterni nella struttura di Via Robiola n. 6 ad Arignano (TO).

Il legale rappresentante della Casa di Cura "VILLA ADRIANA SRL" con istanza protocollata in arrivo il 25 maggio 2016 con il n. 11523/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'apertura di ambulatori specialistici per esterni nella struttura sita in Via Robiola n. 6 ad Arignano (TO).

La Direzione Sanità con nota prot. n. 18058/A1403A del 01 settembre 2016 ha trasmesso l'istanza all'ASL TO5, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO5 con la nota prot. 43044/gen. del 10 ottobre 2016 ha trasmesso il verbale della seduta del 06 ottobre 2016 della Commissione tecnica di programmazione sanitaria aziendale che ha rilevato alcune criticità sull'istanza richiedendo un'integrazione documentale a soluzione delle stesse.

A seguito delle succitata richiesta da parte dell'ASL TO5, il legale rappresentante della Casa di Cura ha fatto pervenire in data 25 novembre 2016 la documentazione (conservata agli atti) con le relative controdeduzioni.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che, a seguito delle argomentazioni presentate dalla Casa di Cura, l'ASL TO5 non ha fatto pervenire alcuna nuova osservazione.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Casa di Cura "VILLA ADRIANA SRL".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001; visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008; vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;

vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

 di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Casa di Cura "VILLA ADRIANA SRL", in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Emanuela ZANDONA'